



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 152/21/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE TV VERA (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "VERA TV ABRUZZO") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 20, COMMA 5, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223 E NELL'ARTICOLO 8, COMMA 2, DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 luglio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";



VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la legge della Regione Abruzzo del 24 agosto 2001, n. 45, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Abruzzo;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Abruzzo le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Abruzzo, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall’Autorità, con atto n. 1/2021 del 2 marzo 2021, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato all’Associazione Tv Vera, con sede legale in Mosciano Sant’Angelo (TE), via Pascoli s.n.c., autorizzata alla fornitura del servizio di media

audiovisivo lineare in ambito locale “*VERA TV ABRUZZO*”, la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e nell’articolo 8, comma 2, dell’allegato a) alla delibera n. 353/11/CONS, per la incompleta conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi dal 7 al 13 dicembre 2020, risultate a tratti prive di audio e/o di immagini e audio.

2. Deduzioni della società

L’Associazione Tv Vera – cui il citato atto di contestazione n. 1/2021 del 2 marzo 2021 è stato notificato in pari data – con nota prot. n. 2970/2021 del 6 aprile 2021 ha rappresentato che la registrazione dei programmi fornita al CO.RE.COM. Abruzzo su richiesta di quest’ultimo per l’esercizio delle funzioni di vigilanza ad esso delegate sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, corrisponde esattamente a quanto andato in onda dal 7 al 13 dicembre 2020 su “*VERA TV ABRUZZO*”, ivi comprese le parti in cui si assiste ad uno schermo nero e/o si avvertono disturbi nell’audio causati da problemi tecnici di segnale, e pertanto sulla base del contenuto dei file consegnati, l’Organo preposto è in grado di effettuare ogni consentito controllo su quanto effettivamente diffuso.

Ad esito dell’istruttoria, il CO.RE.COM. Abruzzo con deliberazione n. 30 dell’11 giugno 2021, ritenendo insussistente la condotta violativa ascritta all’Associazione Tv Vera, ha proposto l’archiviazione del procedimento avviato con il citato atto n. 1/2021 del 2 marzo 2021, rappresentando che sebbene detta Associazione abbia consegnato registrazioni mancanti in taluni casi della componente audio, in altri della componente video e in altri ancora dell’intera componente audio/video, “*risulta pacifico*” come le registrazioni consegnate corrispondano esattamente a quanto trasmesso dall’emittente così come il pubblico lo avrebbe visto da casa, tenuto conto della circostanza, evidenziata dalla stessa Associazione nel corso di altro procedimento e confermata dall’apertura di un apposito fascicolo agli atti dell’Ufficio, secondo la quale il segnale emesso da “*VERA TV ABRUZZO*” risulterebbe disturbato a causa di interferenze da parte di operatori della Croazia subite costantemente sul canale ad essa assegnato.

3. Valutazioni dell’Autorità

Al riguardo si ritiene di poter accogliere le motivazioni addotte dall’Associazione Tv Vera e confermate dal CO.RE.COM. Abruzzo nella proposta di archiviazione del procedimento, in quanto non risulta dimostrata agli atti la circostanza che costituisce il presupposto della condotta violativa contestata con atto n. 1/2021, ovvero che la registrazione dei programmi mandati in onda da “*VERA TV ABRUZZO*” e consegnata all’Organo richiedente sia effettivamente incompleta e pertanto inidonea a consentire il corretto esercizio delle funzioni di vigilanza sulla programmazione televisiva.

RILEVATA, pertanto, la mancanza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio nei confronti dell’Associazione Tv Vera per la violazione



delle disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e nell'articolo 8, comma 2, dell'allegato a) alla delibera n. 353/11/CONS;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento avviato dal CO.RE.COM. Abruzzo nei confronti dell'Associazione Tv Vera per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 15 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba